Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 giugno 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Considerato che il dott. Virgilio Pinardi, chiamato con il citato decreto presidenziale del 5 aprile 1969 a far parte della 1ª sezione del Consiglio superiore quale ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto quindi di poter provvedere alla sostituzione del dott. Pinardi nella detta sezione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971 il dott. Gaetano Breglia, ispettore generale nel

ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è chiamato a far parte della 1ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Virgilio Pinardi collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 347

(5674)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante della categoria degli agricoltori da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del dottor Edoardo Bartoloni deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il per. agr. Francesco Ciacci è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nelle Marche, in rappresentanza della categoria degli agricoltori e in sostituzione del dott. Edoardo Bartoloni deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 337

(5676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente delta padano - ente di sviluppo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 115, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente delta padano - ente di sviluppo per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante della categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del sig. Alfredo Giovanardi che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il signor Gino Zanini è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente delta padano - ente di sviluppo, in rappresentanza della categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari e in sostituzione del sig. Alfredo Giovanardi dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 335

(5673)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 1968, reg. n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante della categoria dei coltivatori diretti da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del sig. Potenziano Sanna deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda;

Decreta:

Il sig. Carlo Turno è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti e in sostituzione del sig. Potenziano Sanna, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 336

(5672)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Costituzione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Basilicata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale sono stati istituiti gli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, quali organi periferici della direzione generale dell'alimentazione, con circoscrizione regionale o interregionale;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1958, n. 47, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1958, registro n. 8, foglio n. 153, con il quale sono state stabilite la sede e la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione;

Considerata la necessità di rideterminare la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, in relazione alle esigenze di funzionamento dei servizi dell'alimentazione, ai quali in aggiunta ai compiti d'istituto sono stati affidati gli adempimenti connessi all'attuazione delle discipline comunitarie nel settore dei prodotti agricolo-alimentari;

Ritenuta l'opportunità di limitare la circoscrizione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Puglia e la Basilicata alla regione Puglia e conseguentemente di costituire l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Basilicata con circoscrizione corrispondente a quella della regione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Puglia e la Basilicata ha circoscrizione limitata alla regione Puglia, ha sede in Bari ed assume la denominazione di ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Puglia.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Basilicata con circoscrizione corrispondente a quella della regione Basilicata e sede in Potenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 243

(6068)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Costituzione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Liguria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale sono stati istituiti gli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, quali organi periferici della direzione generale dell'alimentazione, con circoscrizione regionale o interregionale;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1958, n. 47, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1958, registro n. 8, foglio n. 153, con il quale sono state stabilite la sede e la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione;

Considerata la necessità di rideterminare la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, in relazione alle esigenze di funzionamento dei servizi dell'alimentazione, ai quali in aggiunta ai compiti d'istituto sono stati affidati gli adempimenti connessi all'attuazione delle discipline comunitarie nel settore dei prodotti agricolo-alimentari;

Ritenuta l'opportunità di limitare la circoscrizione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta alle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e conseguentemente di costituire l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Liguria con circoscrizione corrispondente a quella della regione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ha circoscrizione limitata alle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ha sede in Torino ed assume la denominazione di ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Liguria, con circoscrizione corrispondente a quella della regione Liguria e sede in Genova.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1970
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 241

(6066)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.
Costituzione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per l'Umbria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale sono stati istituiti gli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, quali organi periferici della direzione generale dell'alimentazione, con circoscrizione regionale o interregionale;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1958, n. 47, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1958, registro n. 8, foglio n. 153, con il quale sono state stabilite la sede e la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione;

Considerata la necessità di rideterminare la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, in relazione alle esigenze di funzionamento dei servizi dell'alimentazione, ai quali in aggiunta ai compiti d'istituto sono stati affidati gli adempimenti connessi all'attuazione delle discipline comunitarie nel settore dei prodotti agricolo-alimentari;

Ritenuta l'opportunità di limitare la circoscrizione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Lazio e l'Umbria alla regione Lazio e conseguentemente di costituire l'ispettorato compartimentale della' alimentazione per l'Umbria con circoscrizione corrispondente a quella della regione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Lazio e l'Umbria ha circoscrizione limitata alla regione Lazio, ha sede in Roma ed assume la denominazione di ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Lazio.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per l'Umbria con circoscrizione corrispondente a quella delle regione Umbria e sede in Perugia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1970
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 242

(6067)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.
Istituzione dell'ufficio del genio civile di Isernia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 287 che approva il regolamento per il servizio del genio civile;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1945, n. 14366, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1945, registro n. 34, foglio n. 82, con il quale è stata istituita una sezione autonoma del genio civile per la riparazione dei danni di guerra in Isernia (Campobasso).

Vista la legge 26 aprile 1964, n. 309, che ha esteso la competenza per materia della citata sezione autonoma;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, con la quale viene istituita la provincia di Isernia;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 4 di detta legge, occorre istituire l'ufficio del genio civile di Isernia con la competenza per materia riservata dal sopracitato regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, agli uffici del genio civile - servizio generale e che, di conseguenza, occorre sopprimere la suddetta sezione autonoma del genio civile istituita con il decreto ministeriale citato;

Decreta:

Art. 1.

La sezione autonoma del genio civile di Isernia, istituita con decreto ministeriale 7 dicembre 1945, n. 14366, citato nelle premesse, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito l'ufficio del genio civile di Isernia la cui competenza per materia è quella riservata dal regio decreto 2 marzo 1951, n. 287, agli uffici del genio civile servizio generale.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 19

(5670)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Stralcio di una strada, in provincia di Potenza, dal piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 380 di detto piano è prevista la strada « innesto strada statale n. 103 presso Pantanelle-Sarconi-Roccanuova-innesto strada statale n. 92 al km. 119+900 », dell'estesa di km. 78+600;

Vista la nota 4 agosto 1969, n. 2925, della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa alla proposta di stralcio dal piano della suddetta strada;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Potenza che hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 10 aprile 1969, n. 403, in data 10 novembre 1969, n. 1810 ed in data 14 febbraio 1969, n. 38;

Ritenuto che occorre, quindi, stralciare dal suddetto piano A.N.A.S. la strada in parola;

Decreta:

La strada provinciale: « innesto strada statale n. 103 presso Pantanelle-Sarconi-Roccanuova-innesto strada statale n. 92 al km. 119+900 » denominata « Agri-Sinni », dell'estesa di km. 78+600, prevista al numero 380 del piano suddetto, non fa più parte del piano stesso.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 264

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali « Eurodocks », con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Garbagnate Milanese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la S.p.a. Magazzini generali di Lombardia fu autorizzata alla continuazione dell'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Milano, via Farini n. 19;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1967 con il quale la società suddetta venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135, un altro magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, con cui le autorizzazioni concesse alla S.p.a. Magazzini generali di Lombardia, di cui ai citati decreti 30 giugno 1927 e 9 febbraio 1967, a seguito della modifica della ragione sociale in « Magazzini generali Eurodocks » S.p.a., sono state confermate a quest'ultima società;

Vista l'istanza in data 21 ottobre 1968, con la quale la S.p.a. « Magazzini generali Eurodocks » con sede in Milano, via Farini n. 19, ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135, con due capannoni, separati dai locali preesistenti, da adibire al deposito di prodotti infiammabili nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista la deliberazione n. 1096 del 4 dicembre 1968 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali Eurodocks, con sede in Milano, via Farini 19, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135, con due capannoni della superficie complessiva di mq. 796, separati dai locali preesistenti, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti capannoni possono essere depositati prodotti infiammabili, nazionali, nazionalizzati ed esteri, con la osservanza delle norme di cui all'art. 10 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei predetti capannoni si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(5848)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Nomina del presidente della I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 329. con il quale sono stati nominati i presidenti di sezione del detto Consiglio superiore ed è stato dato atto della composizione di tale organo per tener conto anche di coloro che ne erano membri di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Gaetano Breglia, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero della agricoltura e delle foreste, è stato chiamato a far parte della 1ª sezione del Consiglio superiore in sostituzione del dott. Virgilio Pinardi collocato a riposo;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Virgilio Pinardi nella carica di presidente della 1ª sezione del citato Consiglio superiore cui era stato nominato con il menzionato decreto ministeriale del 14 aprile 1969;

Decreta:

Il dott. Gaetano Breglia, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Virgilio Pinardi collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 349

(5675)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1970.

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1933, 23 gennaio 1960, 14 giugno 1968 e 1° agosto 1969 con i quali l'Ente autonomo magazzini generali di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 25 agosto 1969, con la quale il predetto ente ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il magazzino generale con due locali, predisposti in un capannone, da adibire al deposito di merci estere;

Vista la deliberazione n. 482 del 9 settembre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo magazzini generali di Padova è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova con i due nuovi locali aventi complessivamente una superficie di mq. 350, contraddistinti con i numeri 34 e 35 e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti locali possono essere depositate merci allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei suindicati locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MARZI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(5847)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali del settore femminile istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1970, con il quale sono approvati i programmi orientativi d'insegna-

mento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge n. 754;

Decreta:

Sono approvati gli orari ed i programmi orientativi d'insegnamento, allegati al presente decreto, relativi ai sottoindicati corsi sperimentali post qualifica del settore femminile istituiti presso gli istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969-70 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754:

1) disegnatrice stilista di moda;
2) tecnica della grafica e della pubblicità;
3) assistente per comunità infantili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

SETTORE FEMMINILE

DISEGNATRICE STILISTA DI MODA

La disegnatrice-stilista crea collezioni di alta moda e modelli per la confezione industriale.

Deve essere in grado di intuire le esigenze economiche e sociali che determinano il fenomeno della moda; mantenere contatti con i produttori e i consumatori e con il mondo esterno in tutte le sue manifestazioni; tenersi aggiornata attraverso i vari mezzi di informazione sull'evoluzione e l'orientamento del costume.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	4	4
Storia (1)	2	2
Elementi di diritto e legislazione sociale	1	1
Educazione civica (1)	1	1
Lingua estera	3	3
Matematica	3	3
Psicologia e sociologia	2	2
Storia dell'arte e del costume	2	2
Tecnica professionale	15	15
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Classe IV (ore 1) - *Classe* V (ore 1).

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Diritto in senso soggettivo ed in senso oggettivo. Limiti ed efficacia delle norme giuridiche.

Nozioni fondamentali sui negozi giuridici. Concetto specie ed elementi del negozio giuridico. Vizi della volontà: *a*) errore; *b*) dolo; *c*) violenza.

Nozioni relative al diritto delle persone. Distinzione delle persone fisiche e giuridiche. I beni.

L'obbligazione ed i suoi effetti, adempimento e inadempimento. Il contratto in generale. Il contratto di lavoro subordinato. L'impresa commerciale. I collaboratori dell'imprenditore. L'azienda; i segni distintivi; i brevetti industriali. Cenni generali sulle società commerciali e la loro organizzazione. Il lavoro autonomo.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano in generale; i principali organi amministrativi.

La legislazione sociale e le sue funzioni; il diritto al lavoro, il principio della retribuzione sufficiente; la giornata lavorativa, il riposo settimanale.

Il collocamento dei lavoratori, il libretto di lavoro. L'assistenza e la previdenza, le principali forme assistenziali.

LINGUA ESTERA

L'insegnamento della lingua estera si propone l'approfondimento, sempre in vista di una concreta utilizzazione professionale, delle cognizioni linguistiche già acquisite dall'allieva.

Esso dovrà quindi offrire alla giovane un considerevole arricchimento delle sue cognizioni lessicali e farle acquisire attraverso la pratica costante - abitudini linguistiche che rendano agevole il suo inserimento nel mondo operativo, all'interno e all'estero.

La lingua dovrà, d'altra parte, essere considerata, oltre che come mezzo di comunicazione, come strumento di penetrazione di civiltà: in tal senso, l'insegnamento linguistico concorrerà in modo considerevole allo sviluppo della personalità dell'allieva e all'ampliamento dei suoi interessi culturali.

Il docente porrà quindi particolare impegno nel suscitare attraverso letture o audizioni di dischi o registrazioni - l'interesse dell'allieva per la civiltà, soprattutto contemporanea, dei paesi di cui apprende la lingua e della cui storia politica, economica o civile verranno tratteggiate le linee essenziali.

Una componente culturale affiancherà così il più specifico e prevalente aspetto dell'insegnamento linguistico tecnologico in cui la lingua viene insegnata soprattutto come lingua specialistica relativa al settore tecnico-professionale prescelto.

L'insegnante avrà cura di ricreare, nel limite possibile, le situazioni reali e professionali in cui viene abitualmente utilizzata la lingua: a tal fine, saranno di particolare ausilio per il docente i sussidi audiovisivi.

Classe IV (ore 3).

Studio della lingua, attraverso giornali quotidiani, testi, documenti, riviste e periodici di carattere professionale, opportunamente graduati.

Letture atte ad illustrare gli aspetti salienti della civiltà del popolo di cui si studia la lingua con particolare riguardo alla vita sociale, economica e politica.

Conversazione e discussione critica su argomenti riguardanti la vita quotidiana e professionale.

Esercitazioni scritte: composizioni, relazioni, rapporti, lettere d'ufficio, traduzioni dalla lingua estera.

Dettati (intesi come mezzo di accertamento delle cognizioni linguistiche acquisite).

Classe V (ore 3).

Approfondimento ed ampliamento del programma della classe IV.

Traduzioni anche nella lingua estera di documenti e materiale di carattere professionale.

Cenni sulla storia politica, economica e sociale con particolare riguardo ai principali avvenimenti del nostro secolo.

MATEMATICA

Classe IV (ore 3).

Nozioni elementari sugli insiemi e sulle corrispondenze.

Richiami sui numeri naturali e relativi e loro ordinamento Valore assoluto. Numeri razionali.

Quoziente, resto, divisibilità, algoritmo euclideo e numeri primi.

Curiosità sui numeri, per es., triangoli e quadrati magici, ecc.

Semplici espressioni letterali, equazioni e disuguaglianze di primo grado. Esempi e problemi concreti con esse risolubili. Semplici sistemi di equazioni di primo grado, applicazioni.

Figure geometriche piane attraverso esempi: segmenti, figure convesse, angoli, poligoni.

Uguaglianza, equivalenza e similitudini delle figure piane. Simmetrie piane.

Circonferenza, cerchio. Calcolo dei perimetri e delle aree delle principali figure piane. Cenni sui problemi inversi.

Elementi di trigonometria, esempi e problemi elementari.

Classe V (ore 3).

Figure geometriche nello spazio: poliedri, superfici cilindriche, coniche, sviluppabili. Superfici e solidi di rotazione.

Parallelismo e ortogonalità di rette e piani. Simmetrie rispetto a un punto, a una retta, a un piano.
Calcolo delle aree e dei volumi delle principali figure di rotazione e sviluppabili.
Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure geometriche nello spazio.
Elementi di geometria descrittiva. Rappresentazione del punto, della retta, del piano. Problemi grafici fondamentali, parallelismo e perpendicolarità. Metodo della prospettiva. Cenni sui metodi della proiezione quotata e dell'assonometria.
Elementi di calcolo combinatorio. Progressioni aritmetiche e geometriche. Esempi e problemi.
Analisi statistica mediante medie. Cenni sulle medie, in particolare, media aritmetica. Mediane, quartili, ecc. Esempi e problemi.
Misure di variabilità, scarti, scarto standard. Cenni sulle correlazioni. Esempi e problemi elementari.
Raccolta e presentazione di dati statistici. Rappresentazione grafica di diagrammi, istogrammi, cartogrammi e particolari accorgimenti grafici per la loro presentazione.

N.B. — Le nozioni teoriche dovranno essere costantemente motivate ed esemplificate con la considerazione di problemi concreti suggeriti dall'esperienza di lavoro.

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

Classe IV (ore 2).

Definizioni e metodi della psicologia.
Classificazione della psicologia.
Sensazione e percezione.
Conflitti - tendenze - motivazioni.
La personalità.
Condotte espressive.
Linguaggio e comunicazione.
I fattori sociali della personalità.

Classe V (ore 2).

Metodi di esplorazione della personalità.
I gruppi.
Opinione pubblica e valutazione di essa.
La propaganda.
Creazione di moda e costume sociale.
Fattori che influiscono sulla creazione della moda e sulla confezione industriale.
Condizionamenti socio-economici e creazione di moda.

STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME

L'insegnamento della storia dell'arte e del costume verrà impartito in stretta correlazione col programma di storia e di letteratura, mettendo in rilievo il fenomeno della moda nelle sue componenti sociali e psicologiche e l'influenza delle principali tradizioni figurative nell'abbigliamento e nell'arredamento. L'insegnamento dovrà essere integrato da ricerche personali e di gruppo da parte delle allieve.

Classe IV (ore 2).

L'arte e il costume nel Medioevo romanico e gotico in Italia e in Europa. Il Rinascimento in Italia e in Europa. Il Cinquecento e il manierismo in Italia con cenni alla loro diffusione europea.
Rapido sguardo alla civiltà e al costume extra europei e al folklore.

Classe V (ore 2).

L'arte e il costume nel Seicento, in Italia e in Europa. Cenni sull'arte e il costume delle grandi corti europee. Il Settecento in Italia e in Europa. Il Rococò nell'Europa centrale. Il neoclassicismo. L'impressionismo. L'Art Nouveau. I Movimenti più significativi dell'arte e del costume contemporanei. Rapido sguardo alla civiltà e al costume extra europei e al folklore.

TECNICA PROFESSIONALE

Disegno professionale

Classe IV (ore 4) - *Classe* V (ore 4).

Elementi di proiezioni ortogonali.
Proiezioni assonometriche e lineari per la rappresentazione di solidi e di gruppi di solidi geometrici.
Prospettiva centrale e accidentale.
Rilievi di oggetti di vari stili per l'arredamento e studio analitico di costumi.
Analisi teorica e grafica di elementi di ordini architettonici.
Disegno dal vero riferito a oggetti e particolari di ambienti e monumenti.
Esercitazioni di ricerca e analisi di costumi delle varie epoche da riprodurre e interpretare allo scopo di ricavare spunti per collezioni.
Disegni di modelli attuali.

Taglio, modellistica e confezione

Classe IV (ore 10).

Approfondimento del metodo di taglio artigianale e studio del metodo di taglio industriale.
Analisi di collezioni di alta moda con esercitazioni grafiche ed esecuzione di telette su misura e su taglia.
Esecuzione dei modelli con adattamento dei tessuti (lavori di gruppo).
Preparazione di campionari per l'industria.
Studio e analisi tecnica ed estetica di accostamenti di tessuti diversi per la confezione di abiti.
Studio di accostamento di colore.

Classe V (ore 10).

Approfondimento del metodo di taglio artigianale e studio del metodo di taglio industriale.
Studio per la creazione di collezioni per l'alta moda e di campionari per l'industria ed esecuzione dei modelli studiati con adattamento dei tessuti (lavori di gruppo).
Studio e analisi tecnica ed estetica di accostamenti di tessuti diversi per la confezione di abiti.
Studio di accostamento di colore.
Conoscenza dell'organizzazione del lavoro nell'industria della confezione.

Merceologia professionale

Classe IV (ore 1) - *Classe* V (ore 1).

Conoscenza della esatta terminologia di tutto il materiale di uso nei laboratori e relativa analisi di essi in riferimento alle proprietà fisiche e chimiche e al loro rendimento e comportamento nella confezione. Reazioni ed usure agli agenti naturali e chimici per mezzo di esperimenti pratici.
Classificazione e schedatura dei tessuti derivati dai quattro gruppi di origine (lana - seta - cotone - velluto), con ricco corredo di notizie e informazioni di carattere fisico, chimico e professionale.
Conoscenza dei grandi mercati internazionali dei tessuti, delle fibre e degli accessori e relativi centri di produzione e di commercio con particolare interesse per le fabbriche italiane.

TECNICA DELLA GRAFICA E DELLA PUBBLICITA'

La tecnica della grafica e della pubblicità imposta e progetta, attraverso la visualizzazione dell'idea, la pubblicità nei vari settori, con i mezzi grafico-tecnici attuali.
Cura l'organizzazione grafica di stands, fiere e mercati a carattere nazionale e internazionale; pianifica e svolge campagne pubblicitarie.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	4	4
Storia (1)	2	2
Elementi di diritto e legislazione sociale	1	1
Educazione civica (1)	1	1
Lingua estera	3	3
Matematica	3	3
Psicologia e sociologia	2	2
Storia dell'arte	2	2
Tecnica professionale	15	15
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE; LINGUA ESTERA; MATEMATICA

Valgono i programmi del corso di disegnatrice stilista di moda.

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

Classe IV (ore 2) - *Classe* V (ore 2).

Percezione: aspetti neurofisiologici e psicologici.

Emozioni: risposte emotive primarie e risposte emotive secondarie; effetti persistenti delle emozioni, fattori sociali delle emozioni.

Processi di apprendimento con particolare riguardo ai condizionamenti ambientali.

Le attività espressive o di comunicazione. La creatività.

Elementi di teoria dell'informazione e della comunicazione.

La personalità: aspetti culturali o sociali che la influenzano.

Le motivazioni.

STORIA DELL'ARTE

Classe IV (ore 2).

Studio panoramico della storia dell'arte dal periodo preellenico al Rinascimento in relazione ai nuovi orientamenti della critica e dell'estetica.

Particolare rilievo sarà dato alla storia dell'architettura.

Classe V (ore 2).

Studio panoramico della storia dell'arte dal Rinascimento ad oggi in relazione ai nuovi orientamenti della critica e dell'estetica.

Particolare rilievo sarà dato alla storia del disegno industriale (da William Morris alla Bauhaus e oltre).

TECNICA PROFESSIONALE

1) *Disegno professionale*

a) Geometria descrittiva:

Classe IV (ore 2).

Geometria piana - teoria e pratica della rappresentazione - Sistemi grafici di rappresentazione - Proiezioni ortogonali - centrali - assonometriche - Elementi di prospettiva.

b) Disegno dal vero:

Classe IV (ore 3).

Studio dell'oggetto nello spazio. Studio dal vero di particolari architettonici e di oggetti di design. Analisi e interpretazione dell'oggetto studiato.

c) Pianificazione pubblicitaria e veicoli pubblicitari:

Classe IV (ore 2).

Definizione della pubblicità; pubblicità e psicologia; pubblicità e morale; pubblicità e propaganda.

Classificazione della pubblicità.

Pubblicità e politica di vendita.

Organizzazione della pubblicità; ufficio aziendale; l'agenzia di pubblicità.

Orientamento sull'utilizzazione dei mezzi.

La pubblicità stampa: quotidiani, settimanali, periodici. Tirature. Posizioni. Distribuzione di materiale.

Manifesto e cartellone. Composizione stampa. Distribuzione e affissione.

Pubblicità diretta: criteri di diffusione; mezzi di diffusione; il pieghevole, le lettere, i campionari; gli indirizzi.

Fiere e mostre. Pubblicità sul punto di vendita: vetrine e promozioni speciali.

Pubblicità varie: sui mezzi di trasporto, sui mezzi di monopolio, ecc.; pubblicità aerea, luminosa ecc., concorsi a premio.

d) Elementi di progettazione grafica:

Classe IV (ore 4).

Pianificazione - studio grafico di programmi pubblicitari - visualizzazione grafica di un'idea - Studio e conoscenza dei materiali - Letteristica, impaginazione, marchi.

e) Disegno e progettazione:

Classe V (ore 5).

Visualizzazione costruttiva grafica ed esecuzione di programmi pubblicitari - Letteristica - Progettazione di impaginazioni e realizzazioni tipografiche.

f) Pianificazione pubblicitaria e veicoli pubblicitari:

Classe V (ore 2).

Progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria: determinazione degli obiettivi; analisi del mercato; documentazione all'interno e all'esterno dell'azienda; raccolta ed elaborazione dei dati; interpretazione dei risultati.

Determinazione e distribuzione dello stanziamento; valutazione dei mezzi e loro impiego.

Linguaggio dei testi e dell'illustrazione.

Controllo dei risultati.

Gli audiovisivi come veicoli pubblicitari completi.

Pubblicità radiofonica e televisiva. Ascoltatori e spettatori.

Comunicati e programmi.

Pubblicità cinematografica. Produzione del materiale. Scelta del circuito. Distribuzione e proiezione.

I contratti di pubblicità; stipula, calendari, disposizioni; fatture e provvigioni.

Legislazione pubblicitaria. Usi e consuetudini. Codice della lealtà pubblicitaria.

g) Tecniche della produzione:

Classe V (ore 2).

Studio teorico e pratico delle varie tecniche: litografia, acquaforte, serigrafia, xilografia; e inoltre tipografia, offset, rotocalco.

h) Tecniche fotografiche:

Classe V (ore 2).

Studio teorico e pratico delle varie tecniche fotografiche; fotografia grafica pubblicitaria - ripresa, sviluppo e stampa - fotografia sperimentale.

2) *Fisica*

Classe IV (ore 2).

Concetto di misura e sistemi di unità di misura. Dimensioni e unità di misura delle grandezze fondamentali.

Richiami di cinematica, statica e dinamica, con particolare riferimento ai concetti di lavoro ed energia, ed al principio di conservazione dell'energia. Statica dei fluidi e principi di Pascal e Archimede.

Cenni sulla struttura atomica.

Termologia. Temperatura, calore e lavoro.

Elementi di termodinamica e conservazione dell'energia. Capacità termica e calore specifico. Stato solido, liquido e gassoso della materia.

Classe V (ore 2).

Caratteri del suono e cenni sulla sua propagazione.

Ottica geometrica. Riflessione e rifrazione. Obiettivi e oculari. Cannocchiale e microscopio. Cenni di ottica fisica. Luce e colore.

Campo elettrico, potenziale ed energia nel caso statico. Capacità. Materiali dielettrici. Cenni sulla teoria elettronica e sulle sue fondamentali applicazioni. La corrente elettrica continua; legge di Ohm e leggi di Kirchhoff. La pila L'accumulatore.

Campo magnetico e induzione magnetica. Magneti permanenti. Strumenti a bobina mobile.

Campi variabili. Correnti indotte e legge di Faraday. Trasformatore, alternatore, dinamo, motori elettrici. Onde elettromagnetiche e loro propagazione nello spazio. Cenni sull'impiego delle onde nelle comunicazioni.

La corrente nei gas.

3) *Tecniche di vendita*

Classe IV (ore 2).

L'azienda e l'ambiente in cui si opera: beni di consumo e beni strumentali; domanda e offerta; costi, prezzi, profitti.

Acquirenti, consumatori, utenti: attuali, potenziali, futuri; ripartizioni per sesso, età, gruppi sociali; psicologia e comportamento del consumatore.

Ricerche e analisi di mercato: studio del prodotto; esame della concorrenza; indagini campionarie; previsioni e programmi di vendita.

Aree di vendita: reddito e territorio, aree di attrazione commerciale, copertura di mercato; delimitazione ed adeguamento delle aree.

Classe V (ore 2).

Distribuzione dei prodotti: sistemi distributivi e canali tradizionali; grossisti e dettaglianti; vendita diretta, catene supermercati; grandi magazzini.

Corpo di vendita, compiti e organi: la direzione commerciale; filiali, agenti, rappresentanti; venditori: selezione, addestramento, equipaggiamento, itinerari, retribuzioni, controllo dell'attività e dei risultati; psicologia, argomentazioni, morale e motivazione dei venditori.

La campagna pubblicitaria: tematica e mezzi; scelta dei luoghi e dei tempi; prove preliminari e lancio; attributi pubblicitari del prodotto.

La promozione delle vendite: materiale da esposizione, vetrine, premi, sconti, offerte speciali, concorsi, oggetti pubblicitari, campioni, dimostrazioni, cataloghi, listini, automezzi.

ASSISTENTE PER COMUNITA' INFANTILI

Svolge la sua opera nelle comunità infantili e collabora con la direzione per creare le condizioni ambientali ed educative atte a garantire il normale sviluppo fisico e psicologico del bambino.

E', altresì, in grado di individuare eventuali deviazioni dalla norma o arresti di sviluppo del bambino, sia nell'ambiente familiare che in quelli comunitari, informare i responsabili e collaborare nell'applicazione dei mezzi e delle terapie più idonei al raggiungimento della salute fisica e psichica.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	4	4
Storia (1)	2	2
Elementi di diritto e legislazione sociale	1	1
Educazione civica (1)	1	1
Lingua estera	3	3
Matematica	3	3
Psicologia	5	5
Pedagogia	3	3
Igiene mentale e psichiatria infantile	2	2
Chimica generale, organica e microbiologia	3	2
Tecniche educative e di esplorazione	2	3
Tecniche professionali	4	4
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE; LINGUA ESTERA

Valgono i programmi del corso di disegnatrice stilista di moda.

MATEMATICA

Valgono i programmi del corso di disegnatrice stilista di moda con la seguente integrazione:

Aspetti specifici della matematica e della didattica matematica per l'età pre-scolastica. Costruzione di modelli di figure geometriche e loro scomponibilità. Modelli e giochi illustranti le simmetrie geometriche. Giochi illustranti la teoria degli insiemi, le operazioni razionali e il calcolo combinatorio. Semplici problemi di colorazioni di mappe.

PSICOLOGIA

Classe IV (ore 5).

Orientamento della psicologia contemporanea: i principali problemi, il metodo, le varie scuole.

Metodi di studio dell'età evolutiva.

Evoluzione biopsichica dell'individuo.

Eredità e ambiente.

Accrescimento e sviluppo.

La percezione: aspetti neuro-fisiologici e psicologici.

Emozioni e sentimenti: aspetti neuro-fisiologici e sviluppo affettivo.

Conflitti e frustrazioni.

Classe V (ore 5).

I processi di apprendimento.

L immaginazione e la memoria.

Il linguaggio e suoi gradienti di sviluppo.

Le attività espressive. La creatività.

La personalità e i metodi di studio della personalità.

Attività ludica e ludiforme.

Sviluppo della vita sociale del bambino, rapporti con coetanei e con adulti.

Difficoltà di adattamento all'ambiente.

Frustrazioni, traumi. Il bambino difficile.

L'espressione e lo studio di ognuno degli argomenti indicati devono essere integrati dalla illustrazione di una ricerca scientifica o di un esperimento sui medesimi, preferibilmente tramite la lettura di brani opportunamente scelti di psicologi contemporanei.

N.B. — L'insegnante avrà cura di educare le alunne al rapporto con i bambini, le famiglie, i medici e con il personale degli enti per l'assistenza all'infanzia.

PEDAGOGIA

Classe IV (ore 3).

Trasmissione culturale ed educazione. Famiglia ed ambiente nella formazione della personalità di base.

L'educazione intellettuale nelle prime fasi di sviluppo.

Le istituzioni educative, con particolare riguardo alla loro funzione sociale.

Concetto di condizionamento sociale della educazione.

Tecnologie educative a livello preelementare ed elementare.

Letture di brani antologici sugli argomenti trattati, integrate da cenni e commenti storici tali da fornire all'allievo un'idea generale dell'evoluzione educativa nell'età moderna e contemporanea.

Classe V (ore 3).

Comunità ed educazione. Organizzazione della vita comunitaria in istituzioni educative.

L'attività ricreativa nel suo aspetto educativo.

Sviluppo sociale intellettuale ed affettivo del bambino in rapporto ai fattori educativi.

Aspetti sociologici dell'educazione. Tecniche dello studio di ambiente.

Utilizzazioni pedagogiche dei fattori ambientali.

Tecniche psicometriche e di indagini sulla personalità. Tecniche sociometriche.

Pedagogia scientifica, pedagogia sperimentale e loro metodi.

N.B. — L'insegnamento della psicologia, della pedagogia, le tecniche educative e le tecniche professionali dovranno essere svolte in stretta connessione tra loro.

IGIENE MENTALE E PSICHIATRIA INFANTILE

Classe IV (ore 2) - *Classe* V (ore 2).

Cenni storici della neuropsichiatria infantile.

Campo d'azione e metodologia.

Sviluppo psicomotorio.

Sviluppo del linguaggio.

Sviluppo della personalità.

Crisi evolutive e loro patologia.

Tests di livello e metodi proiettivi.

Principali istituzioni di psichiatria infantile.

Conseguenze dell'asfissia endouterina.

Le insufficienze mentali.

Le pseudo-insufficienze mentali.

Paralisi cerebrali infantili.

Carenze affettive e loro sindromi.

Anoressia mentale della prima infanzia.

Enuresi, fobie, ossessioni.

Crisi d'ansia acuta, fobia della scuola, isterismo infantile, tics.

Delinquenza minorile: il furto.

Fughe e vagabondaggio.

Disturbi del linguaggio.

Epilessia, psicosi.

CHIMICA GENERALE, ORGANICA E MICROBIOLOGIA

Classe IV (ore 3) - *Classe* V (ore 2).

Le allieve apprendono elementi di chimica, base necessaria per la conoscenza dei microrganismi, in particolare quelli responsabili delle più diffuse malattie infantili.

Teoria atomica e molecolare della materia e relativi pesi.

Stati di aggregazione della materia e passaggi da uno stato all'altro.

Temperatura, pressione, peso specifico, tensione di vapore, temperatura di ebollizione e congelamento, pressione osmotica con riferimenti biologici.
Leggi fondamentali della chimica.
Valenza. Costituzione e nomenclatura delle sostanze inorganiche (ossidi, anidridi, acidi, basi, sali).
Equazioni chimiche e concetto di soluzione.
Cenni sugli elementi minerali più importanti in natura e nella costituzione degli organismi viventi.
Generalità sulla chimica organica. Formule di strutture. Isomeria.
Idrocarburi saturi e non saturi, olefinici, naftenici, acetilenici.
Alcoli, aldeidi e chetoni. Acidi, eteri, esteri. Grassi e idrati di carbonio.
Ammine, ammidi, aminoacidi, proteine.
Principali composti della serie aromatica.
Cenni storici di batteriologia e immunologia.
Strutture morfologiche e biochimiche delle cellule batteriche.
Particolarità strutturali e metaboliche nei microrganismi (germi sporigeni, mobili, capsulati, termofili e psicrofili, cromogeni, aerogeni, patogeni).
Fattori influenzanti lo sviluppo microbico.
Vari metodi di sterilizzazione, chimici e fisici.
Semplice e pratica classificazione dei principali microrganismi patogeni.
Elementi di chemioterapia: disinfettanti, sulfamidici, antibiotici.
Virus e principali malattie da virus.
Nozioni complementari sulle principali sostanze di interesse biologico (carboidrati, lipidi, proteine, vitamine, ormoni).

TECNICHE EDUCATIVE E DI ESPLORAZIONE

Classe IV (ore 2) - *Classe* V (ore 3).

Le tecniche educative e di esplorazione mirano a dare alle allieve la capacità di conoscere i diversi ambienti di vita del bambino e di usare adeguatamente mezzi atti a suscitare il suo interesse onde favorirne lo sviluppo psichico.

Attività espressive (pittura con varie tecniche, composizioni, modellaggio, drammatizzazione, mimica, ecc.).

TECNICHE PROFESSIONALI

Classe IV (ore 4) - *Classe* V (ore 4).

Le tecniche professionali servono a mettere le allieve in condizione di applicare le tecniche educative e di esplorazione negli ambienti di vita sia comunitari che familiari dei bambini.

(5469)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Proroga delle funzioni dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia di pari data con cui sono stati nominati i commissari straordinari e i membri del comitato di sorveglianza del suddetto istituto;

Considerata l'opportunità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 28 maggio 1969, sono prorogate fino al 28 novembre 1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5793)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia composta come segue:

Presidente:

Danieli dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Bologna, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Rossi dott. Ubaldo, consigliere della corte di appello di Bologna, designato dal presidente della corte stessa;

Rinaldi dott. Enrico, vice provveditore alle opere pubbliche di Bologna;

Linguiti avv. Aldo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Bologna;

Anceschi dott. Enzo, ispettore generale della ragioneria regionale dello Stato di Bologna;

Calvani dott. Giuseppe, vice prefetto, designato dal prefetto di Bologna;

Ferretti Gualtiero, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, dalla C.G.I.L.

Malaguti Giuseppe, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, dalla C.I.S.L.;

Carlotti Ezelino, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori Giuseppe De Carlo, Antonio Sponza e Antonino Salerno, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Bologna, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Francesco Giuliani, consigliere di 1ª classe, è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, la signora Loana Balestri, nata Ricciardelli, 1ª archivista dell'A.C.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 7028 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana composta come segue:

Presidente:

Cascella dott. Mario, magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte di appello di Firenze, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Dibilio dott. Ezio, magistrato di appello con funzioni di consigliere della corte di appello di Firenze, designato dal presidente della corte stessa;

Bugatti dott. Bruno, vice provveditore alle opere pubbliche di Firenze;

Fucile avv. Antonino, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze;

Diomedi Camassei dott. Furio, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Firenze;

Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto, designato dal prefetto di Firenze;

Cardinali Oliviero, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, dalla C.G.I.L.;

Checchi Luigi, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, dalla C.I.S.L.

Bencini Silio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori cav. Aurelio Osti, cav. Francesco Ferrari e col. Pier Luigi Beretta, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Firenze, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Mauro Borri, direttore di sezione dell'amministrazione centrale è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20 ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il dott. Francesco Sirgiovanni, consigliere di 1ª classe dell'A.C. e il signor Attilio Bellanca, segretario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 12/168 del 6 luglio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Pieve di Cusignano-ponte Parola », dell'estesa di km. 5 + 340;

Visto il voto n. 30 del 10 febbraio 1970, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possiede i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Pieve di Cusignano-ponte Parola », dell'estesa di km. 5 + 340 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5840)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.
Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione alla produzione di vaccini nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Glaxo, sita in Verona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2770 in data 3 ottobre 1960, con il quale la ditta Laboratori Glaxo fu autorizzata ad attivare in Verona, via Quirico Filopanti n. 5, un'officina farmaceutica antica per la produzione dei seguenti vaccini:

1) vaccino profilattico glaxo difterite; 2) vaccino profilattico glaxo pertosse; 3) vaccino profilattico glaxo tetano; 4) vaccino profilattico glaxo difterite-tetano; 5) vaccino profilattico glaxo difterite-pertosse; 6) vaccino profilattico glaxo difterite-pertosse-tetano;

Vista la comunicazione in data 17 marzo 1970 con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di rinunciare alla autorizzazione alla produzione di vaccini, avendo trasferito tale attività in altra officina farmaceutica;

Visti gli articoli 180 e 182 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Laboratori Glaxo l'autorizzazione a produrre vaccini nella officina farmaceutica sita in Verona, via Quirico Filopanti, 5, concessa con decreto ministeriale n. 2770 in data 3 ottobre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notifica e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5734)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti biologici, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2716 e 2675 rispettivamente in data 7 marzo e 6 settembre 1960 con i quali la ditta Laboratorio farmacologico meridionale fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti biologici, purchè registrati, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nell'officina sita in Napoli, via Argine, traversa Tavernola;

Vista la lettera del medico provinciale di Napoli numero 32388 in data 16 dicembre 1969 nella quale viene precisato che i locali ove era ubicata l'officina farmaceutica sopracitata sono stati venduti in sede giudiziaria e destinati ad altri usi;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata all'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, sita in Napoli, via Argine, traversa Tavernola, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti biologici, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici concessa con decreti ministeriali n. 2716 del 7 marzo 1960 e 2675 del 6 settembre 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1970.
Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853 e 1° ottobre 1969, n. 873, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1967, riguardante la nomina, per un quadriennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 18/11-459/70 in data 22 aprile 1970, con la quale il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato la designazione del dott. Oscar Ormani da parte delle Assicurazioni generali S.p.a. Direzione centrale di Trieste, quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'ente, in sostituzione del dott. Giuseppe Barone;

Decreta:

Il dott. Oscar Ormani è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in rappresentanza delle Assicurazioni generali S.p.a. - Direzione centrale di Trieste, in sostituzione del dott. Giuseppe Barone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Ministro: GAVA

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Ditta idroelettrica Crudo Francesco e C. », con sede in Arena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687748 del 9 marzo 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Ditta idroelettrica Crudo Francesco e C. », con sede in Arena (Catanzaro);

Considerato che l'impresa suddetta ha stipulato con l'Enel, in data 23 dicembre 1967 un contratto di fornitura di energia elettrica di integrazione e che in forza di tale contratto preleva energia elettrica dall'Enel con carattere di continuità a decorrere dal 23 dicembre 1967;

Considerato pertanto che l'impresa suddetta negli anni 1968 e 1969 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Ditta idroelettrica Crudo Francesco e C. », con sede in Arena (Catanzaro), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta idroelettrica Crudo Francesco e C. », con sede in Arena (Catanzaro), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'Impresa « Ditta idroelettrica Crudo Francesco e C. », con sede in Arena (Catanzaro) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1970

Il Ministro: GAVA

(5930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompensa al merito della sanità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » al professor Giulio Stirpe.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI

(5597)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia con il mappale 164-182 e 184 del foglio n. 63, della superficie di mq. 6490.

(5643)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3, foglio n. 218, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'avv. Maria Citerni Lucrezi, avverso la mancata concessione, da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di L'Aquila, della maggiorazione del 30 per cento del trattamento di quiescenza liquidatole, nella forma di capitale *una tantum* all'atto del collocamento a riposo.

(5651)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 38, foglio n. 66, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario per revocazione prodotto il 13 luglio 1967 dal professor Vallone Francesco, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963 che ha dichiarato irricevibile il ricorso straordinario dallo stesso prodotto in data 29 gennaio 1957.

(5652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.767.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6021)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.671.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6022)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.151.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6023)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.766.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6024)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.802.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6025)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.121.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6016)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.838.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 23 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	629 —	628,95	628,90	628,95	628,93	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	603,70	603,50	604 —	604 —	602,50	603,70	604 —	604 —	603,70	603,70
Franco svizzero .	145,75	145,72	145,72	145,705	145,70	145,75	145,70	145,702	145,75	145,70
Corona danese .	83,91	83,90	83,95	83,92	83,80	83,90	83,8925	83,92	83,91	83,91
Corona norvegese .	87,99	88 —	88,02	87,995	88 —	87,99	87,98	87,995	87,99	87,99
Corona svedese .	121,12	121,12	121,13	121,16	121,20	121,12	121,135	121,16	121,12	121,12
Fiorino olandese	173,59	173,60	173,70	173,56	173,60	173,60	173,54	173,56	173,59	173,59
Franco belga .	12,67	12,67	12,68	12,6710	12,60	12,67	12,6715	12,6710	12,67	12,67
Franco francese	113,90	113,95	114,01	113,97	113,90	113,90	113,96	113,97	113,90	113,90
Lira sterlina .	1508,70	1507 —	1506,60	1507,15	1507 —	1508,70	1506,80	1507,15	1508,70	1507,15
Marco germanico .	173,10	173,07	173,07	173,115	173 —	173,10	173,095	173,115	173,10	173,08
Scellino austriaco .	24,30	24,30	24,31	24,308	24,25	24,30	24,3075	24,308	24,30	24,31
Escudo portoghese	22,03	22,03	22,03	22,03	22,10	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03
Peseta spagnola .	9,03	9,03	9,05	9,038	9 —	9,03	9,036	9,038	9 03	9,03

Media dei titoli del 23 giugno 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
» 5 % (Ricostruzione)	89,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,35
» 5 % (Città di Trieste)	81,825
» 5 % (Beni esteri)	77,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	97,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	628,94
Dollaro canadese	604 —
Franco svizzero	145,702
Corona danese .	83,906
Corona norvegese	87,987
Corona svedese	121,147
Fiorino olandese .	173,55
Franco belga	12,671
Franco francese	113,965
Lira sterlina .	1506,975
Marco germanico .	173,105
Scellino austriaco	24,308
Escudo portoghese .	22,03
Peseta spagnola	9,037

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 maggio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rocca d'Evandro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca d'Evandro (Caserta), in amministrazione straordinaria, il dott. Giuseppe Giunta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5792)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 30 maggio 1966, con il quale il comm. rag. Giuseppe Pacifico ed il dott. Alfonso Martinelli furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. rag. Giuseppe Pacifico ed il dott. Alfonso Martinelli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(5794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 all'8 gennaio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2649/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597
	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (3)
	11	b. riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (3)
		II. altro:	
	16	a. riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	5,701 (3)
		per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) . . .	10,410 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	8,862 (3)
	17	b. riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone, I, II, IV e V (2) . . .	11,160 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi	9,500 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa *Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane* e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole del l'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene *diminuita* come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(4952)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 590/70, n. 594/70 e n. 752/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % .	0,384
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,961
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % .	1,729
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,306
	- - superiore al 65 %	2,882

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1. della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	7,15
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	8,53
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	9,90
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1. della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	10,59
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	11,28

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(5151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a tre posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico - categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali di Firenze, Roma e Napoli.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a tre posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico - categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Firenze, Roma e Napoli.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in ingegneria civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età indicato alla lettera *c*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, numero 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a ingegnere principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta vertente su un argomento contenuto nella prima parte del programma di esame allegato *B*), comprendente lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo estimativo;

b) una prova orale consistente in un colloquio teorico-pratico diretto ad accertare e valutare la cultura e la capacità professionale del candidato con riferimento alle materie indicate nella seconda parte del programma allegato *B*).

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *C*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovante il possesso dei titoli di precedenza (riserva di posti) o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre chè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze (riserve di posti) stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

A) ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dello art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.
Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria civile.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza (riserva di posti) o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca

di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) ed *i*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.
Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo ne quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di ingegnere di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7000, da un acconto mensile di L. 10.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 11.400, da una indennità speciale per funzioni di categoria direttiva di L. 15.000 nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità, commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio, all'acconto ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità, commisurata come l'anzidetta tredicesima, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.
Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il presidente: ANDREIS

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a tre posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico - categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali dell'INAIL di Firenze, Roma e Napoli.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della *cittadinanza italiana*;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . . ;

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . . . (6);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . ;

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli: . . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale: . . . .

l sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli

aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dello istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . .

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Sottofondazioni e risanamento dei terreni di fondazione Sistemi vari di consolidamento dei terreni - Calcolo delle fondazioni con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Spinta delle terre e calcolo dei muri di sostegno.

Studio di massima distributivo di un edificio da adibire ad uffici dell'istituto su schema di esigenze preventivamente consegnato o di un edificio da reddito.

Stima di aree e di fabbricati - Piani finanziari.

Studio di massima dei seguenti impianti per edifici di civili abitazioni ed uffici.

Centrali termiche per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, vapore.

Riscaldamento a convezione e ad irraggiamento.

Condizionamento d'aria: tipo convenzionale, a doppio condotto, ad induzione, misto.

Sollevamento e distribuzione di acqua potabile calda e fredda negli edifici.

Cabine elettriche di trasformazione.

Distribuzione dell'energia elettrica negli edifici.

Illuminazione di aree di sistemazione intorno ad edifici.

Lo studio comprenderà: lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo estimativo.

PARTE SECONDA

Strutture in cemento armato: applicazione alle costruzioni civili (abitazioni ed uffici) e prescrizioni relative.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Dissesti statici delle strutture edilizie: diagnosi e lavori di consolidamento - Sottofondazioni e metodi di risanamento delle fondazioni e sottostanti terreni.

Spinta delle terre e vari sistemi di strutture di sostegno.

Materiali da costruzione naturali ed artificiali.

Criteri distributivi degli ambienti e caratteristiche degli edifici civili (abitazioni ed uffici).

Costruzioni in zone sismiche.

Metodi di stima di aree e di fabbricati; piani finanziari.

Centrali termiche per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, vapore.

Riscaldamento a convezione e ad irraggiamento.

Condizionamento d'aria: tipo convenzionale, a doppio condotto, ad induzione, misto.

Sollevamento e distribuzione di acqua calda e fredda negli edifici.

Cabine elettriche di trasformazione.

Distribuzione dell'energia elettrica negli edifici.

Legislazione urbanistica e di igiene nell'edilizia.

Legislazione sui lavori pubblici.

Servitù prediali secondo la vigente legislazione.

Legislazione e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili. Igiene sul lavoro degli addetti alla industria edilizia.

Nozioni sulle norme del Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica.

Nozioni sulla legislazione riguardante i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e sulle misure di sicurezza per gli impianti termici.

Nozioni sulle norme per l'installazione e funzionamento degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Regolamento dell'INAIL per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti, con particolare riguardo al Capitolato generale di appalto ed alle norme per la direzione e contabilità dei lavori.

ALLEGATO *C*

Norme per i concorrenti

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(5865)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano una qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482.

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

B) *Prova orale*:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni di statistica;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui il presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera d) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo od incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 200

(5598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a due posti di usciere autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, ed in particolare l'articolo 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di cinquanta unità;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dei 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione in data 4 marzo 1970 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 ed a nominare la relativa commissione esaminatrice;

Valutato il fabbisogno di personale ausiliario in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a due posti di usciere autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 20 aprile 1967.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici della Cassa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di quinta elementare;

b) essere in possesso della patente di guida di automobili;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver sempre tenuto buona condotta;

f) essere fisicamente idonei alle mansioni di usciere e autista;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da altro impiego statale a' sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della patente di guida di autoveicoli;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale la Cassa dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano alla Cassa oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti della autenticazione della firma.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli che gli aspiranti intendono sottoporre a valutazione della loro capacità professionale.

Il possesso della patente di tipo C e superiore dovrà essere documentato con attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio e di caduti sul lavoro, per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, previa determinazione dei criteri di massima da seguire nella valutazione stessa.

La valutazione dei titoli precederà le prove pratiche.

La commissione disporrà di trenta punti per la valutazione dei titoli, di otto punti per la valutazione della prova pratica di scrittura sotto dettato e di dodici punti per la valutazione della prova di idoneità tecnica.

Non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che non abbiano riportato almeno sei punti nella valutazione dei titoli.

Le prove pratiche non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno sei punti in ciascuna di esse.

La sede e la data delle prove pratiche saranno comunicate ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno esibire la patente di guida.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nella prova pratica di scrittura sotto dettato e nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire alla Cassa, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili; gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno essere prodotti i documenti di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento la graduatoria di merito sarà approvata dall'on. Ministro Presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina sentito il comitato amministrativo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati al precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata e copia della patente di guida debitamente autenticata o del certificato rilasciato dal prefetto attestante il possesso della patente stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici; ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro - Presidente: NATALI

(5562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo, si svolgeranno presso l'istituto di geologia della Università di Palermo, con inizio il giorno 4 luglio 1970, alle ore 9.

(6255)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2187 del 12 aprile 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 70/803/1 del 14 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;

Considerato che, a seguito delle rinunzie espresse dai dottori Capasso Antonio e Paladino Nicola, si è resa vacante la sede di S. Martino d'Agri;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare tale condotta al concorrente dott. Pascale Marco, il quale, regolarmente interpellato, ha comunicato di voler accettare la sede in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pascale Marco è dichiarato vincitore della condotta di S Martino d'Agri.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 3 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(5568)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 722 in data 6 febbraio 1970 con il quale il dott. Pierangelo Mazza è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sordevolo;

Preso atto della lettera n. 690 in data 20 aprile 1970 con la quale il comune di Sordevolo partecipa che il dott. Pierangelo Mazza ha rinunciato alla nomina per la condotta di che trattasi;

Dato atto altresì, che il dott. Candido Dardano all'uopo interpellato, ha risposto negativamente per la nomina a medico condotto del comune di Sordevolo;

Ritenuto che per effetto delle succitate rinunce occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vito Zampaglione, nato a Calitri l'8 novembre 1938, è assegnato alla condotta medica del comune di Sordevolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 30 maggio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(5602)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1408, in data 9 dicembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto, vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 22;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Roma;

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Marcato prof. Arnaldo, docente universitario di ruolo di anatomia-patologia veterinaria presso l'Università di Napoli;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Santarelli dott. Elvezio, presidente dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 27 maggio 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

(5411)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.